

FOGLIO INFORMATIVO

FINANZIAMENTO

Ai sensi del Bando “Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative”, in attuazione della D.G.R. XI/973 11 dicembre 2018, di cui al D.d.U.O. n. 4645 del 3 aprile 2019

Numero 2

Data ultimo aggiornamento 03/03/2021

Sezione 1. Informazioni sull'Intermediario

Denominazione e forma giuridica	FINLOMBARDA S.p.A.
Sede legale e direzione generale	Via T. Taramelli 12, 20124 – Milano
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano	01445100157
Numero di iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 Testo Unico Bancario	124
Telefono	+39.02.760.441
Telefax	+39.02.780.819
Sito Internet	www.finlombarda.it
E-mail	informazioni@finlombarda.it
PEC	finlombarda@pec.regione.lombardia.it



2.1 Caratteristiche

Finlombarda (www.finlombarda.it) svolge per conto di Regione Lombardia la funzione di gestore per l'attuazione del Bando "Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative" e per l'erogazione e la gestione dei Finanziamenti, sulla base di quanto descritto nel Bando di cui al D.d.U.O. n. 4645 del 3 aprile 2019.

Il Finanziamento è rivolto alle imprese cooperative (ivi inclusi i Circoli cooperativi e le Cooperative di comunità), le Cooperative sociali e i loro consorzi in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della Domanda:

- a) essere PMI;
- b) risultare regolarmente iscritte e attive nel Registro delle imprese;
- c) avere almeno una Sede Operativa attiva in Lombardia, come risultante da visura camerale;
- d) essere iscritte all'Albo delle Società Cooperative;
- e) nel caso di Cooperative sociali e dei loro consorzi, essere iscritte all'Albo Regionale delle Cooperative sociali;
- f) non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art.1 del Regolamento *de minimis*;
- g) essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati della Prefettura ai sensi del combinato disposto dell'art. 83, comma 1, e dell'art. 67, comma 1, lettera g, del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii;
- h) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- i) non appartenere alla Categoria "Cooperative di edilizia e abitazione", prevista dall'Albo delle Società Cooperative, o non avere codice Ateco primario ricompreso nella sezione L (Attività immobiliari) della classificazione Ateco 2007;
- j) non avere codice Ateco primario ricompreso nella sezione A (Agricoltura, silvicoltura e pesca) della classificazione Ateco 2007, fatta eccezione per:
 - i) i soggetti che, pur avendo codice Ateco primario ricompreso nella sezione A, realizzino il Progetto in una Sede Operativa separata avente esclusivamente un codice Ateco ricompreso nelle sezioni C (Attività manifatturiere) o G (Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli). Tale attività deve essere direttamente collegata all'attività avente codice Ateco A.
 - ii) le imprese iscritte all'Albo delle Imprese Agromeccaniche di Regione Lombardia;
- k) risultare in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva.



I requisiti di cui alle lettere b), d), e) devono essere posseduti dal momento di presentazione della Domanda fino all'erogazione del saldo del Finanziamento.

Al momento della stipula del contratto di Finanziamento il Soggetto Beneficiario non dovrà trovarsi in una situazione di irregolarità (rate scadute e non pagate oltre i 90 giorni) nei pagamenti relativi ad altri rapporti di finanziamento del Soggetto Beneficiario a valere su altri fondi di Regione Lombardia o su fondi propri del Gestore.

Il Bando finanzia la creazione e la competitività delle imprese cooperative lombarde, ivi comprese le Cooperative Sociali e i loro consorzi, con particolare attenzione alle iniziative intraprese da lavoratori provenienti da imprese sottoposte a procedure fallimentari, ovvero in condizione di "svantaggio lavorativo".

Possono accedere all'agevolazione i Progetti:

- a) basati su programmi di investimento finalizzati all'avvio, all'ammodernamento e/o al potenziamento del ciclo produttivo, volti alla creazione di valore aggiunto economico e sociale;
- b) di Workers buy-out (WBO), ossia volti alla creazione e allo sviluppo di nuove società cooperative mediante l'acquisizione di un ramo di azienda o di asset aziendali di un'impresa oggetto di procedura concorsuale (fallimento; concordato preventivo; concordato fallimentare e accordi di ristrutturazione;



liquidazione coatta amministrativa; amministrazione straordinaria), costituite da soci che, per almeno il 50% del numero totale, alternativamente:

- i) siano stati Dipendenti dell'impresa oggetto dell'operazione di acquisizione del ramo aziendale o di asset aziendali della stessa;
- ii) siano lavoratori in condizione di svantaggio, ossia risultino essere stati in stato di disoccupazione, così come definito all'articolo 19 del D.Lgs. n. 150/2015 e ss.mm.ii. e successive circolari applicative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per un totale di almeno 6 mesi, anche non continuativi, nei 3 anni precedenti la presentazione della Domanda.

Nello specifico, sono ammissibili i Progetti che prevedano spese complessive ammissibili non inferiori a:

- a) euro 20.000,00 per le Cooperative costituite da non più di 12 mesi;
- b) euro 15.000,00 per i Circoli Cooperativi;
- c) euro 25.000,00 per tutti gli altri Soggetti Richiedenti.

La Conclusione del Progetto deve avvenire entro un massimo di 12 mesi dalla data del provvedimento regionale di concessione del Finanziamento, elevabili a 18 mesi per investimenti a carattere immobiliare, così come definiti all'articolo B.1 comma 13 del Bando.

L'agevolazione viene concessa nella forma tecnica di un Finanziamento, a medio – lungo termine, erogato esclusivamente a valere sulle risorse del Fondo che può concorrere sino al 70% della spesa complessiva ammissibile del Progetto, nel rispetto dell'intensità di aiuto del Regolamento *de minimis*.

L'importo del Finanziamento richiedibile in Domanda non può superare:

- a) 350.000,00 euro;
- b) 210.000,00 euro per le cooperative costituite da non più di 12 mesi ed i Circoli Cooperativi.

La durata del Finanziamento è compresa tra i 3 e i 5 anni, di cui fino ad un massimo di 2 anni di preammortamento, secondo le scadenze indicate nel piano di ammortamento allegato al contratto di Finanziamento, con rate semestrali costanti posticipate al 30 giugno e al 31 dicembre. A tale durata si aggiunge il preammortamento tecnico necessario per raggiungere la prima scadenza utile successiva alla data di erogazione.

In presenza di investimenti di carattere immobiliare, così come definiti all'articolo B.1 comma 13 del Bando, la durata massima del Finanziamento potrà essere elevata sino a 10 anni.

Al Finanziamento sarà applicato un tasso nominale annuo pari a:

- a) 0,1% per le Cooperative Sociali e i loro consorzi e per progetti di c.d. "Workers buy-out (WBO)", di cui all'articolo B.2 comma 1 lett. b);
- b) 0,5% per gli altri Soggetti Beneficiari.

Il Finanziamento a valere sul Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative segue quanto previsto dal Bando, consultabile sul sito internet di Finlombarda <http://www.finlombarda.it/> alla sezione "Finanziamenti e servizi".

2.1.1 Garanzie

Nell'ambito dell'istruttoria di merito, conformemente all'art. 2 co. 2 della Legge Regionale 11/2014 ed alla D.G.R. n. 675/2018, è definito il quadro cauzionale a copertura del Finanziamento, determinato sulla base della classe di rischio o punteggio attribuito all'impresa cooperativa.

Alle Imprese Consolidate, istruite con il modello di "Credit Scoring su dati storici", viene attribuita una classe di rischio ed il relativo esito/quadro cauzionale come di seguito illustrato:



Classe di rischio	Quadro cauzionale	Punteggio di Credit Scoring su dati storici
1	Ammissibile senza Garanzia	>=14
2	Ammissibile con Garanzia pari al 50% del valore del Finanziamento concesso	>=10; <14
3	Ammissibile con Garanzia pari al valore del Finanziamento concesso	>=8; <10

Alle Start-up, istruite con il modello di "Credit Scoring per start-up", viene attribuita una classe di rischio ed il relativo esito/quadro cauzionale come di seguito illustrato:

Classe di rischio	Esito/quadro cauzionale	Punteggio di Credit Scoring per start-up
1	Ammissibile senza Garanzia	>=85
2	Ammissibile con Garanzia pari al 50% del valore del Finanziamento concesso	>=70; <85
3	Ammissibile con Garanzia pari al valore del Finanziamento concesso	>=60; <70



In attuazione della D.G.R. n. 675/2018, si individuano le seguenti forme di Garanzia ammissibili ai fini del perfezionamento del contratto di Finanziamento:

- a) fidejussione rilasciata da banche (le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del TUB - d.lgs. n. 385 del 1993 e ss.mm.ii.) ovvero i soggetti che possono esercitare l'attività bancaria ai sensi dell'art. 16, co. 3, del TUB;
- b) fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'art. 106 del TUB;
- c) fidejussione personale rilasciata da impresa differente rispetto al Soggetto Richiedente (cd. "impresa sponsor"): le imprese che possono rilasciare fidejussione nell'interesse dei Soggetti Richiedenti l'agevolazione regionale sono solo i soggetti tenuti al deposito del bilancio di esercizio ed in possesso di almeno due bilanci approvati. L'impresa sponsor inoltre deve:
 - i) avere un Credit Scoring finale, determinato sulla base della metodologia di cui alla DGR n. 675/2018 pari o superiore a 14 punti;
 - ii) avere il MOL (come definito nella Metodologia di Credit Scoring) oppure le Attività finanziarie (pari alla somma delle voci di cui all'art. 2424 c.c., voce Attivo, lettera C numero III paragrafo 6) - limitatamente ai titoli di Stato ed altri strumenti di impiego temporaneo di liquidità - e voce Attivo, lettera C numero IV), pari o superiori all'importo del Finanziamento richiesto (le n. 2 grandezze sono calcolate sulla base dell'ultimo bilancio approvato o depositato dell'impresa sponsor alla data della valutazione).

L'impresa sponsor potrà rilasciare massimo numero una fidejussione nell'interesse di un singolo Soggetto Beneficiario ammesso a Finanziamento a valere sul presente Bando.

- d) fidejussione rilasciata da impresa di assicurazione:
 - i) iscritta alla Sezione I dell'IVASS (imprese di assicurazione con sede legale in Italia) e/o alla Sezione II (sedi secondarie, stabilite in Italia, di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo);
 - ii) in possesso di rating con giudizio in ambito "Investment grade" rilasciato da un'agenzia di rating iscritta ovvero certificata ai sensi del Regolamento (CE) N. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativo alle agenzie di rating del credito presso l'ESMA (European Securities and Markets Authority); Ai fini del rispetto della condizione, sarà considerato valido l'ultimo giudizio di rating disponibile, rilasciato in data non antecedente ai 18 mesi dalla data di caricamento della documentazione necessaria alla stipula del contratto di Finanziamento su Bandi on line.



- 
- 
- e) garanzie reali nella forma di cash collateral ovvero di pegno su titoli: nello specifico, i titoli su cui costituire pegno potranno essere emessi esclusivamente dallo Stato Italiano.
 - f) garanzie reali nella forma di ipoteca su immobili, a fronte di Finanziamento a valere sul Fondo di importo non inferiore ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila), ovvero a fronte di spesa ammessa che preveda l'acquisto di beni immobili.

Ai sensi della D.G.R. n. 675/2018 è altresì possibile presentare:

- a) una sola Garanzia rientrante nelle tipologie sopra individuate, per l'intero importo richiesto in sede di concessione a copertura del Finanziamento;
- b) due Garanzie rientranti nelle tipologie sopra individuate che consentano cumulativamente di coprire l'importo del quadro cauzionale richiesto in sede di concessione, a condizione che ogni singola Garanzia copra almeno il 20% dell'importo medesimo.

Con riferimento ai Finanziamenti ammissibili con Garanzia pari al valore del Finanziamento concesso, il Soggetto Richiedente potrà presentare alla sottoscrizione del contratto di Finanziamento:

- a) Garanzia a copertura integrale dell'importo da garantire indicato nel provvedimento di concessione;
- b) Garanzia a integrale copertura della quota in erogazione del Finanziamento, impegnandosi a presentare nella domanda di erogazione del saldo di cui all'articolo C.4.c del Bando pena la decadenza dal Finanziamento concesso, un'integrazione della Garanzia per l'importo residuo (ovvero nuova Garanzia per l'importo complessivo da garantire).

L'originale della garanzia dovrà essere altresì trasmesso a Finlombarda, quale documento a corredo della presentazione della documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto di Finanziamento, da consegnare direttamente o da trasmettere a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a Finlombarda S.p.A. all'indirizzo indicato nei "contatti" sul sito web del Soggetto gestore.

2.2 Principali rischi

Di seguito si riportano i principali rischi ai quali il Beneficiario risulta soggetto in merito al Finanziamento Agevolato a valere sul Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative:

Rischi connessi alle variazioni del tasso di interesse

Nessun rischio di tasso in quanto la misura prevede un Finanziamento a tasso fisso ed invariabile annuo pari a:

- a) 0,1% per le Cooperative Sociali e i loro consorzi e per progetti di c.d. "Workers buy-out (WBO)", di cui all'articolo B.2 comma 1 lett. b);
- b) 0,5% per gli altri Soggetti Beneficiari.

Rischi operativi

L'impresa finanziata è soggetta al rischio di mancato rispetto degli obblighi e adempimenti previsti dal contratto, dovuti ad insufficienza di risorse e/o a problemi tecnici – operativi legati alla gestione dell'impresa, che possono, ad esempio, comportare l'impossibilità di:

- fornire la documentazione necessaria nel rispetto delle tempistiche previste;
- garantire l'esecuzione del progetto finanziato;

- comunicare i dati per il monitoraggio dell'attività;
- assicurare le attività di coordinamento, di monitoraggio e di rendicontazione del progetto.

Rischi connessi alle variazioni delle condizioni economiche

L'impresa finanziata è soggetta al rischio di eventuali variazioni delle condizioni economiche, non dipendenti da Finlombarda S.p.A., ad esempio relative alle spese di gestione del conto corrente bancario di riferimento, alle spese postali correlate alle comunicazioni obbligatorie a cura dell'impresa finanziata.

Rischi connessi alle variazioni della normativa generale di riferimento

L'impresa finanziata è soggetta al rischio che eventuali variazioni della normativa di riferimento (leggi regionali e/o altre leggi) modifichino e/o rendano meno vantaggioso il contratto di finanziamento stipulato, ad esempio se posto a confronto con le nuove opportunità di finanziamento.

Rischi connessi alle variazioni della normativa fiscale

Tutte le imposte e tasse, anche future, sono a carico dell'impresa finanziata; la stessa è pertanto soggetta al rischio che eventuali variazioni della normativa fiscale di riferimento, rendano meno vantaggioso il contratto di finanziamento stipulato.

Rischi connessi alle variazioni delle garanzie rilasciate (laddove sono state richieste garanzie)

L'impresa finanziata è soggetta al rischio di sostituzione della garanzia rilasciata a supporto del finanziamento ricevuto nel caso di default o decadenza dall'attività del soggetto garante fintanto che il finanziamento risulti in essere e non sia interamente rimborsato.

Sezione 3. Condizioni economiche

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) (1)		
a) 0,1% per le Cooperative Sociali e i loro consorzi e per progetti di "Workers buy-out (WBO)";		
b) 0,5% per gli altri Soggetti Beneficiari.		
	VOCI	COSTI
	Importo	L'importo del Finanziamento non può superare: a) 350.000,00 euro; b) 210.000,00 euro per le cooperative costituite da non più di 12 mesi ed i Circoli Cooperativi.
	Erogazione	- Una prima <i>tranche</i> pari al 50% Finanziamento a titolo di anticipazione, che verrà erogata successivamente alla sottoscrizione del contratto di Finanziamento; - Una <i>tranche a saldo</i> a conclusione del Progetto, previa presentazione della relazione finale sull'esito del Progetto, corredata dalla rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute e quietanzate
	Durata totale (in mesi)	La durata del Finanziamento è compresa tra i 36 e i 60 mesi. In presenza di investimenti di carattere immobiliare, la durata massima del Finanziamento potrà essere elevata sino a 120 mesi.



	Di cui durata preammortamento (in mesi)	Massimo 24 mesi A tale durata si aggiunge il preammortamento tecnico necessario per raggiungere la prima scadenza utile successiva alla data di erogazione	
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo	a) 0,1% per le Cooperative Sociali e i loro consorzi e per progetti di "Workers buy-out (WBO)"; b) 0,5% per gli altri Soggetti Beneficiari.	
	Tasso di interesse preammortamento annuo	a) 0,1% per le Cooperative Sociali e i loro consorzi e per progetti di "Workers buy-out (WBO)"; b) 0,5% per gli altri Soggetti Beneficiari.	
	Spread	Non previsto	
	Sanzioni	Sia nelle ipotesi di decadenza della concessione cui segua la risoluzione del contratto, che nelle ipotesi di risoluzione del contratto di Finanziamento cui segua apposito provvedimento di decadenza di Regione Lombardia, gli importi dovuti ed indicati nello specifico provvedimento del Responsabile del procedimento, saranno incrementati di un tasso di interesse annuale pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali per anno, calcolato a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di assunzione dello specifico provvedimento. Nei soli casi di delocalizzazione dell'attività economica specificamente incentivata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione del Progetto, Regione Lombardia si riserva altresì l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 123/98. La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento disposto da Regione Lombardia.	
	Tasso di mora	Nelle ipotesi di ritardato pagamento, gli importi dovuti saranno in ogni caso incrementati degli interessi moratori pari al tasso legale, a decorrere dalla data di originaria scadenza del pagamento sino a quella di effettiva restituzione delle somme dovute.	
SPESE	Spese per la stipula dei contratti	Istruttoria	0
		Perizia tecnica	0
	Spese per la gestione del rapporto	Gestione Pratica	0
		Incasso rata	0
		Invio comunicazioni	0



		Spese per il recupero dei crediti e rimborso oneri	Sono a carico del Soggetto Beneficiario le spese sostenute da Finlombarda per il recupero del credito, unitamente agli interessi nella misura prevista per gli interessi di mora, dal giorno dell'esborso.
		Estinzione anticipata	0
		Altro	0
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento		francese
	Tipologia di rata		costante
	Periodicità delle rate		semestrale

(1) Il TAEG riportato non comprende:

- (a) nel caso di acquisizione di una garanzia reale - pegno su titoli e cash collateral: eventuali costi per la costituzione della garanzia;
- (b) nel caso di acquisizione di una garanzia ipotecaria: il costo di perizie tecniche, nonché i costi della copertura assicurativa dell'immobile.

In caso di acquisizione di garanzia reale sono a carico del Soggetto Beneficiario i costi notarili.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996) può essere consultato sul sito internet www.finlombarda.it nonché nei locali aperti al pubblico di Finlombarda S.p.A.

Sezione 4. Clausole contrattuali

Decadenze e rinunce dei Soggetti Beneficiari

Rinuncia

Il Soggetto Beneficiario può presentare rinuncia alla realizzazione del Progetto in qualsiasi momento. In tal caso il contratto di Finanziamento, se già sottoscritto, sarà risolto e l'agevolazione dichiarata decaduta.

Per presentare una rinuncia antecedentemente alla sottoscrizione del contratto di Finanziamento, il Soggetto Beneficiario dovrà inviare una PEC al Responsabile del procedimento di Regione Lombardia e al Gestore. Per presentare una rinuncia successivamente alla sottoscrizione del contratto di Finanziamento, sarà disponibile un apposito modulo su Bandi on Line.

Qualora non ancora disponibile il suddetto modulo, il Soggetto Beneficiario dovrà inviare una PEC al Responsabile del procedimento di Regione Lombardia e al Gestore.

Risoluzione

Il contratto di Finanziamento viene risolto nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto degli obblighi previsti in tema di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo ai sensi del d.lgs n. 231/2007 e ss.mm.ii. (Antiriciclaggio), di cui all'articolo D.1.a lett. I) del Bando;
- b) indebita percezione del Finanziamento accertata con provvedimento giudiziale per dolo o colpa grave del Beneficiario;
- c) mancato pagamento di due rate consecutive del Finanziamento entro il trentesimo giorno successivo



alla scadenza;

- d) in caso di assoggettamento del Beneficiario a fallimento e alle altre procedure concorsuali;
- e) in caso di esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia;

Nei predetti casi, Finlombarda invierà al Beneficiario formale comunicazione scritta dichiarando il contratto risolto e il Beneficiario decaduto dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., richiedendo l'immediato pagamento delle somme.

Regione Lombardia, a seguito della risoluzione del contratto provvederà a dichiarare la decadenza della concessione secondo quanto previsto dal bando all'art. D.2.d..

Decadenza

Regione Lombardia adotterà con apposito provvedimento la decadenza della concessione nei seguenti casi:

- a) qualora il Beneficiario non rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti in sede di concessione;
- b) variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo soggetto per il quale non risulti il possesso dei requisiti soggettivi previsti dal Bando art. A.3 comma 2 lett. b), d), e), o dei requisiti previsti dalla DGR n. 675/2018, a seconda del momento in cui intervengano le predette variazioni societarie;
- c) mancato rispetto di uno o più degli obblighi generali di cui al precedente articolo D.1.a comma 1, ad eccezione di quello di cui alla lettera l) (Antiriciclaggio);
- d) irregolarità dei pagamenti relativi ad altri rapporti di finanziamento del Beneficiario gestiti da Finlombarda non sanata entro 30 giorni dalla comunicazione di cui all' art. C.4.a comma 2 del Bando.

Nei predetti casi, Finlombarda, a seguito del Provvedimento di Decadenza della concessione, provvederà a dichiarare risolto il contratto di Finanziamento (qualora già stipulato) e a richiedere l'immediata restituzione secondo le modalità ed i termini stabiliti nel provvedimento regionale (qualora sia stato erogato il Finanziamento in tutto o in parte).

Riduzione dell'Intervento Finanziario

Qualora la spesa ammessa a seguito della verifica della rendicontazione risulti inferiore a quella ammessa in sede di concessione, il Finanziamento potrà essere proporzionalmente rideterminato con provvedimento regionale, sempre nel rispetto della percentuale di copertura ammessa (70%) e a condizione che, pena la decadenza, venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal Bando e agli obiettivi sostanziali del Progetto medesimo.

Estinzione anticipata

È facoltà del Beneficiario rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, il Finanziamento concesso secondo le modalità definite nel contratto di Finanziamento.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Fermo quanto di seguito previsto, la chiusura del rapporto avviene il giorno del rimborso definitivo del Finanziamento e del pagamento di tutti gli oneri accessori.

In caso di estinzione anticipata o di rinuncia (qualora siano state già erogate quote del Finanziamento) su richiesta del Beneficiario, Finlombarda S.p.A. provvede alla chiusura del rapporto entro 60 gg dalla ricezione della relativa richiesta.

Reclami

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto di Finanziamento, il Beneficiario Finale può presentare reclamo a Finlombarda, all'attenzione del "Responsabile gestione reclami", tramite una delle seguenti modalità:

- a) tramite posta elettronica all'indirizzo: reclami@finlombarda.it;
- b) tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: finlombarda@pec.regione.lombardia.it;
- c) inviando una comunicazione a mezzo raccomandata AR all'indirizzo di Finlombarda S.p.A. c.a. Responsabile Gestione Reclami, Via Taramelli, 12 - 20124 Milano.

Se il Beneficiario Finale non dovesse ritenersi soddisfatto della risposta o non l'abbia ricevuta nel termine di 60 giorni dalla richiesta, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, deve rivolgersi ad un organismo di mediazione tra quelli iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione.

A tal fine il Beneficiario Finale potrà, alternativamente rivolgersi ad uno dei seguenti organismi di mediazione:

1. all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), seguendo la procedura disciplinata sul sito <http://www.arbitrobancariofinanziario.it> o rivolgendosi alle Filiali della Banca d'Italia. L'Arbitro è competente a condizione che:

- l'importo richiesto non sia superiore ad euro 200.000,00 se il Beneficiario Finale chiede una somma di denaro;
- in ogni caso e senza limiti di importo quando si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà;
- non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo a Finlombarda.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.

2. al Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, seguendo la procedura disciplinata sul sito del Conciliatore <http://www.conciliatorebancario.it>.

LEGENDA

Albo delle Imprese Agromeccaniche	L'Albo delle imprese agromeccaniche di cui al Decreto n. 1132 del 17/02/2015.
Albo delle società cooperative	L'Albo delle società cooperative istituito in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile e disciplinato dal DM 2.6.2004.
Albo delle Cooperative sociali	L'Albo delle Cooperative sociali istituito ai sensi della legge n. 381/1991 e dell'articolo 4 della Legge Regionale n. 36 del 6 novembre 2015.
Bandi on line	Il sistema informativo di Regione Lombardia per la gestione operativa del Bando, accessibile all'indirizzo www.bandiservizirl.it
Bando	Il bando di cui al D.d.U.O. n. 4645 del 3 aprile 2019 .
Circolo cooperativo	Cooperativa il cui scopo principale è la gestione di centri di promozione e aggregazione sociale, anche con attività di somministrazione di alimenti e bevande, che realizzano iniziative socio-educative, solidali, ricreative e del tempo libero, ai sensi dell'articolo 12 della Legge Regionale n.36 del 6 novembre 2015. I Circoli Cooperativi sono iscritti nel Registro delle imprese delle Camere di Commercio come imprese cooperative con i requisiti dei Circoli Cooperativi ai sensi dell'art.12 della L. R. 36/2015.
Conclusione del Progetto	Coincide con la data più recente dell'ultima quietanza del Progetto
Cooperativa	Impresa costituita ai sensi del Titolo VI del Libro V del Codice Civile.
Cooperativa di comunità	Le cooperative di produzione e lavoro, di utenza, sociali o miste, i cui soci sono quelli previsti dalla normativa in materia di cooperazione nelle categorie di soci lavoratori, soci utenti, soci finanziatori, che a vario titolo operano con e nella comunità di riferimento, ai sensi del comma 2 dell'articolo 11 della LR 36/2015.
Cooperativa sociale	Cooperativa che gestisce servizi sociali (cooperativa sociale di tipo A)), oppure le cui attività sono finalizzate all'inserimento nel mercato del lavoro di persone svantaggiate (cooperativa sociale di tipo B)).

Credit Scoring su dati storici	Ai sensi della D.G.R. n. 675/2018, si tratta della metodologia standard di valutazione del rischio che si applica a tutti gli interventi regionali con l'eccezione di quelli rivolti al supporto dell'avvio di impresa ("credit scoring per le start-up") e quelli in cui la delibera che definisce l'intervento regionale preveda l'utilizzo di una specifica e differente metodologia.
Credit Scoring per start-up	Ai sensi della D.G.R. n. 675/2018, si tratta della metodologia standard di valutazione del rischio che si applica alle iniziative regionali rivolte al supporto dell'avvio di impresa nonché a qualsiasi iniziativa regionale nell'ambito della quale il soggetto richiedente non sia in possesso di almeno due bilanci ovvero due dichiarazioni fiscali (ovvero documentazione equipollente), con l'eccezione di quelli in cui la delibera istitutiva dell'intervento regionale preveda l'utilizzo di una specifica e differente metodologia.
Dipendenti	Soggetti con rapporto di lavoro subordinato, gestito sul Libro Unico del Lavoro.
Domanda	La domanda di partecipazione al Bando "Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative" tramite Bandi on line dal Soggetto Richiedente.
Finanziamento	L'agevolazione concessa in attuazione del Bando ed erogata a titolo di finanziamento a tasso agevolato
Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative	Il Fondo istituito con DGR n. XI/973 dell'11 dicembre 2018, in attuazione della L.R. 36 del 6 novembre 2015.
Garanzia	La garanzia ai sensi dell'articolo C.3.d del Bando a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di Finanziamento, come previsto dalla D.G.R. n.675/2018. Essa si configura come garanzia a scalare, in quanto verrà ridotta proporzionalmente in corrispondenza dei rimborsi effettuati dal Beneficiario in conformità al piano di ammortamento.
Impresa Consolidata	La Cooperativa che dispone di dati contabili consuntivi riferiti ad almeno un biennio antecedente alla data di presentazione della Domanda (ossia con almeno due bilanci approvati ovvero due dichiarazioni fiscali presentate ovvero documentazione equipollente).
Impresa Insolvente	Ai sensi del Regolamento <i>de minimis</i> si definisce insolvente la Cooperativa oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o che si trova nelle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "posticipato" o "francese"	La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota capitale aumenta
PMI	Le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'allegato I del Regolamento (UE) n.651/2014 del 17 giugno 2014, che riprende la Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GUCE L 124 del 20 maggio 2003, pag. 36).

Progetto	Il progetto finalizzato alla creazione e allo sviluppo competitivo delle cooperative lombarde, anche mediante l'acquisizione di rami di azienda o asset aziendali di aziende soggette a procedura concorsuale per il quale si richiede il Finanziamento.
Provvedimento di Decadenza del beneficio del termine	Il provvedimento amministrativo con il quale Regione Lombardia, nei casi previsti dal Bando, prende atto del venir meno delle condizioni dell'originario rapporto di finanziamento e dei nuovi termini per la restituzione.
Provvedimento di Decadenza della concessione	Il provvedimento amministrativo di ritiro dell'originario decreto di concessione, adottato da Regione Lombardia nei casi previsti dal Bando.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dall'importo degli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento.
Sede operativa	Un'unità locale risultante da visura camerale corrispondente ad esempio a: impianto operativo o amministrativo – gestionale (es. laboratorio, officina, stabilimento, magazzino, deposito, ufficio, negozio, filiale, agenzia, centro di formazione, miniera, ecc.) nella quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche; tale sede può coincidere anche con la sede legale dell'impresa.
Soggetto Beneficiario	I soggetti destinatari delle agevolazioni concesse a valere del Bando, ossia le cooperative che, a seguito della presentazione di un programma di investimento, vengono ammesse al Finanziamento di cui al Bando
Soggetto Richiedente	Il soggetto che presenta la Domanda.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Start up	La Cooperativa che, pur costituita, iscritta al Registro delle Imprese ed attiva da almeno 24 (ventiquattro) mesi alla data di presentazione della Domanda, non sia in possesso di almeno due bilanci approvati ovvero due dichiarazioni fiscali presentate ovvero documentazione equipollente.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso di interesse dovuto sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
TUB	Il Testo Unico Bancario di cui al d.lgs. n. 385 del 1993 e ss.mm.ii.
WBO	I progetti di Workers buy-out di cui all'articolo B.2 comma 1 lett. b) del Bando.